



Comune di Tivoli

Prov. di Roma

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 60 del 13.09.2013

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA	3
ART. 3 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ	3
ART. 4 - DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITÀ	5
ART. 5 -FUNZIONI E COMPETENZE	5
ART. 6 – COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'OV	6
ART. 7 - ACCESSO AI DOCUMENTI	6
ART. 8 - RAPPORTI TRA ORGANISMO DI VALUTAZIONE E L'ATTIVITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE	6
ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO	6
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI	7

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di Valutazione (O.V.) dell'Amministrazione Comunale di ai sensi:

- del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;
- dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
- dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
- delle deliberazioni della CIVIT n.4 del 16 febbraio 2010 e n. 121 del 09 dicembre 2010;
- delle linee guida fornite dalla CIVIT;
- del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" del Comune;

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA

L'O.V. è un organo collegiale costituito da tre componenti esterni all'ente. La nomina dell'O.I.V. è preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'ente.

Il Sindaco, valutate le candidature, individua, eventualmente previo colloquio, il Presidente e i due componenti; l'incarico ha durata di tre anni. L'Organismo di valutazione, anche se non interamente composto, continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo. La nomina del nuovo Organismo di valutazione dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, decorso il quale resta confermato l'organismo in carica.

Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, i curricula e i compensi previsti dei componenti.

I candidati nominati dovranno far pervenire la propria accettazione, entro 7 giorni dalla comunicazione che sarà loro inoltrata.

ART. 3 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

I componenti dell'O.V. devono possedere capacità intellettuali, manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di favorire diverse modalità di lavoro, nonché avere un'appropriata preparazione utile a promuovere valori quali la trasparenza, l'integrità, la valutazione e la valorizzazione del merito e della premialità.

I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o UE;
- età non superiore a 65 anni;

- laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

I componenti del Organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di istituire organismi unici di Valutazione fra Amministrazioni omogenee previa approvazione di specifica convenzione. In tal caso la convenzione dovrà prevedere che l'organismo sia composto dai medesimi componenti per le Amministrazioni convenzionate, sarà comunque garantita l'omogeneità dei criteri di valutazione e del piano degli indicatori, anche al fine di una possibile attività di monitoraggio e comparazione dei risultati realizzati dagli Enti interessati.

Ai fini della validità della seduta deve risultare presente, oltre al Presidente almeno un componente.

L'O.V. si riunisce almeno una volta ogni bimestre su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Specifiche riunioni possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche: ad ogni seduta viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni sono approvati nella medesima seduta o nella seduta successiva.

Può essere prevista la figura di un verbalizzante nominato dal Presidente, anche dipendente del Comune.

ART. 4 - DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITÀ

L'Organismo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

ART. 5 -FUNZIONI E COMPETENZE

L'organismo di valutazione (OV):

- propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di misurazione e valutazione della performance elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni sindacali, e le sue eventuali modifiche periodiche;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla Giunta in materia di misurazione valutazione della performance ;
- propone tutte le modifiche necessarie per l'allineamento degli strumenti predisposti alle linee guida di volta in volta emanate dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit);
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- propone la graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
- esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo ;
- valida la relazione annuale della performance dell'Ente.

ART. 6 – COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL’OV

A ciascuno dei componenti è attribuito un compenso lordo annuo stabilito nella deliberazione di nomina, secondo i limiti dello stanziamento di bilancio nel rispetto della normativa vigente e in ogni caso non superiore al compenso stabilito dal D.M. per il collegio dei revisori dei conti. La liquidazione del compenso avviene a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento. Al compenso previsto si aggiungono i rimborsi per le spese viaggio calcolati secondo le disposizioni vigenti.

ART. 7 - ACCESSO AI DOCUMENTI

Per la propria attività l’Organismo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, dei dati prodotti dai dirigenti e dalla P.O., dall’eventuale supporto amministrativo di cui all’art. 8, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.

L’accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, comma 2 della L. 241/90.

ART. 8 - RAPPORTI TRA ORGANISMO DI VALUTAZIONE E L’ATTIVITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. L’Organismo di Valutazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati desumibili dal Controllo di Gestione.

L’Organismo di Valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell’ente specifici reports e indicatori economico-finanziari ai fini dell’esercizio della propria attività.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Tutti i componenti dell’Organismo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

- l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- i risultati, le indicazioni d’intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;

- deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

La mancata nomina dell'organismo di valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa.

Con la nomina dell'organismo di valutazione cessa dal proprio ruolo ed è sciolto il Nucleo di valutazione.